



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l'articolo 11 volto a promuovere progetti in ambito nazionale, regionale e locale, per esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;
- VISTA** la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 - *Standard of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers*, di seguito *STCW*;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 di recepimento della Direttiva comunitaria 2012/35/CE, con particolare riferimento all'art. 3, comma 4, che disciplina la competenza del Ministero dell'Istruzione in materia di definizione degli indirizzi generali per garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale, di controllo e monitoraggio delle attività svolte e verifica dell'attuazione della disciplina nazionale relativa ai percorsi di istruzione per il trasporto marittimo;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante “Norme per il riordino degli istituti tecnici reso in attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;
- VISTO** il decreto interministeriale 24 aprile 2012 recante “Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”;

- VISTA** la Direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 69 del 1° agosto 2012 con la quale sono state emanate le Linee Guida per i percorsi degli istituti tecnici relative alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b), e dall'articolo 8, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 – Opzioni;
- VISTI** gli emendamenti apportati alla Convenzione internazionale STCW/78, nella sessione di Manila 2010, con i quali vengono fissati i requisiti di base e gli standard formativi minimi per la formazione della nuova qualifica professionale dell'ufficiale elettrotecnico, di cui alla sezione A-III/6;
- VISTE** le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/106/CE e n. 2012/35/UE concernenti i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, applicative della Convenzione internazionale STCW/78, *amended* Manila 2010, sopra richiamata;
- VISTO** il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, n. 251 relativo ai “*Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW*”, con particolare riferimento all'articolo 18, che disciplina i requisiti *dell'allievo ufficiale elettrotecnico*;
- VISTO** il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 21 maggio 2018, n. 57, recante “*Individuazione delle conoscenze necessarie all'accesso alla figura professionale di allievo ufficiale elettrotecnico*”;
- VISTA** la competenza riconosciuta al Ministero dell'istruzione in merito all'attivazione di un percorso di istruzione che garantisca le competenze di cui alla Tab. A-III/6 della Convenzione STCW;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione n. 269 del 31 agosto 2021, recante “*Autorizzazione all'attivazione del percorso sperimentale integrato *Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIE)*, nell'ambito dei percorsi di istruzione tecnica, indirizzo Trasporti e logistica, articolazione *Conduzione del mezzo*”;*
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto di sperimentazione sopra citato, l'attivazione del percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE è consentita agli istituti in cui risulta già funzionante il percorso di *Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)*;
- CONSIDERATO** che in fase di prima applicazione il percorso sperimentale integrato – CAIM (*Conduzione di apparati e impianti marittimi*)/CAIE (*Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo*) è avviato, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, per un numero massimo di 20 scuole e che la medesima sperimentazione potrà essere estesa nel successivo biennio 2022/2024, fino a 30 scuole in presenza dei requisiti fissati dal presente Avviso;
- CONSIDERATO** che questa Direzione generale ha preliminarmente promosso, con nota prot. 15909 del 7 luglio 2021, una rilevazione, per l'anno scolastico 2021/2022, in merito al potenziale interesse da parte degli studenti delle classi terze all'adesione al suddetto percorso sperimentale integrato acquisendo i dati degli aspiranti

frequentanti;

CONSIDERATO che il citato decreto n. 269/2021 prevede l'emanazione di un Avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature e la selezione delle istituzioni scolastiche interessate all'attivazione del percorso sperimentale integrato per l'anno scolastico 2021/2022

EMANA
IL PRESENTE AVVISO

Proposte di candidature per l'attivazione del

Percorso sperimentale integrato Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIE), nell'ambito dei percorsi di istruzione tecnica, indirizzo Trasporti e logistica, articolazione Conduzione del mezzo – a.s. 2021/2022

Articolo 1

(Finalità dell'avviso)

1. Il presente Avviso è finalizzato all'individuazione delle istituzioni scolastiche presso cui attivare, per l'anno scolastico 2021/2022, la sperimentazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione n. 269 del 31 agosto 2021 (Allegato 1) concernente "Autorizzazione all'attivazione del percorso sperimentale integrato *Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIE)*, nell'ambito dei percorsi di istruzione tecnica, indirizzo Trasporti e logistica, articolazione Conduzione del mezzo".

Articolo 2

(Soggetti destinatari dell'Avviso)

1. Sono destinatari del presente Avviso gli istituti tecnici con indirizzo Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del mezzo, in cui siano attive, per l'anno scolastico 2021/2022, classi terze del percorso opzionale di "*Conduzione di apparati e impianti marittimi*" (CAIM).

Articolo 3

(Procedura per la selezione del percorso sperimentale integrato)

1. Possono presentare istanza di partecipazione gli istituti tecnici di cui all'articolo 2 del presente Avviso previa formalizzazione dei seguenti adempimenti:

- a) formale adesione da parte degli studenti già iscritti alle classi terze CAIM dell'istituto alla scelta del percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE per l'anno scolastico 2021/2022. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad informare gli studenti che l'adesione è subordinata all'autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione in relazione al numero di classi accordate e per il numero di studenti consentito per ciascuna classe secondo i parametri di cui al decreto legislativo 81/2009 e deroghe consentite;

- b) deliberazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto per il potenziamento dell'offerta formativa con l'introduzione del percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE nel Piano triennale dell'offerta formativa;
- c) deliberazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto di approvazione dei criteri di selezione delle studentesse e degli studenti che hanno aderito formalmente al percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE, qualora, a seguito dell'autorizzazione del numero di classi, si configuri un esubero di adesioni;
- d) dichiarazione di impegno del Dirigente scolastico a mantenere inalterato il numero delle classi già autorizzate per l'anno scolastico 2021/22;
- e) dichiarazione di impegno del Dirigente scolastico a garantire l'adeguata collaborazione alle attività di monitoraggio del percorso sperimentale integrato, come previsto all'articolo 8, comma 2, del decreto di cui all'articolo 1.

Articolo 4

(Modalità e termini di presentazione dell'istanza di attivazione del percorso sperimentale integrato)

1. Le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2, interessate all'attivazione del percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE, devono far pervenire istanza formale alla *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Avviso (**Allegato A_ISTANZA**), entro le **ore 14,00 del giorno 10 settembre 2021**, all'indirizzo di posta elettronica: dgosv@postacert.istruzione.it con tassativo oggetto *Istanza attivazione percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE_Cod. Mecc._denominazione scuola*
2. L'istanza di cui al comma 1, in formato PDF/A, compilata in tutte le sue parti e firmata digitalmente dal Dirigente scolastico, è corredata dalla seguente documentazione, in *cartella compressa*:
 - a) delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto per il potenziamento dell'offerta formativa con l'introduzione del percorso sperimentale CAIM/CAIE e la sua integrazione nel Piano triennale dell'offerta formativa;
 - b) delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto di approvazione dei criteri di selezione delle studentesse e degli studenti che hanno dato adesione alla scelta del percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE per l'anno scolastico 2021/2022;
 - c) dichiarazione di impegno, firmata digitalmente dal Dirigente scolastico, a mantenere inalterato il numero delle classi autorizzate per l'anno scolastico 2021/22;
 - d) dichiarazione di impegno, firmata digitalmente dal Dirigente scolastico, a garantire l'adeguata collaborazione alle attività di monitoraggio del percorso sperimentale integrato, come previsto all'articolo 8, comma 2, del decreto di cui all'articolo 1.
3. Costituiscono motivo di esclusione:
 - a) mancata sottoscrizione dell'istanza e/o mancata/incompleta indicazione dei dati richiesti
 - b) mancato invio, contestuale all'istanza, della documentazione di cui al comma 2, lett. c) e d) del presente articolo.
4. Le delibere di cui al comma 2, lett. a) e b) del presente articolo devono essere acquisite entro la data di scadenza del presente Avviso. Qualora, per esigenze redazionali e/o organizzative le stesse

non siano formalmente stilate e debitamente firmate, possono essere inviate con successiva comunicazione previa dichiarazione, nell'Istanza di cui all'Allegato A, dell'avvenuta deliberazione.

Articolo 5

(Criteri di selezione delle istituzioni scolastiche da autorizzare all'attivazione del percorso sperimentale integrato)

1. La selezione delle istituzioni scolastiche, ai fini dell'autorizzazione all'attivazione del percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE, è demandata ad una apposita Commissione tecnica, nominata dal Direttore della *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione*.

2. La selezione di cui al comma 1 risponde ai seguenti criteri:

- a) regolarità dell'istanza pervenuta e completezza della documentazione allegata, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste all'art. 4;
- b) piena corrispondenza tra numero di adesioni al percorso CAIM/CAIE e ricomposizione delle classi

Esempio n. 1:

N. 1 classe CAIM autorizzata con 25 studenti - adesione di tutti gli studenti al percorso sperimentale – trasformazione della classe CAIM in classe CAIM/CAIE

Esempio n. 2:

N. 2 classi CAIM autorizzate con complessivi 52 studenti – adesione parziale degli studenti pari a n. 25 al percorso sperimentale – mantenimento di n. 1 classe CAIM con 27 studenti e trasformazione della 2^a classe in CAIM/CAIE con 25 studenti

- c) mancata o parziale corrispondenza tra numero di adesioni al percorso CAIM/CAIE e ricomposizione delle classi nei limiti di quelle già autorizzate

Esempio n.1:

N. 3 classi CAIM autorizzate con 85 studenti – adesione di studenti al percorso sperimentale pari a n. 15 unità – impossibilità, anche in presenza di deroga al numero minimo di studenti per la formazione della classe, a ricomporre le classi con la previsione di n. 1 classe CAIM/CAIE in quanto le rimanenti n. 2 classi CAIM non rispetterebbero il limite massimo di alunni

Esempio n. 2:

N. 1 classe CAIM autorizzata con 25 studenti – adesione di studenti al percorso sperimentale integrato pari a n. 22 unità – impossibilità a trasformare la classe da CAIM a CAIM/CAIE in quanto gli studenti che non hanno optato per la sperimentazione non troverebbero conferma nell'iscrizione già effettuata.

Nelle ipotesi di cui alla presente lettera è opportuno che le istituzioni scolastiche adottino iniziative preventive alla presentazione dell'istanza, risolutive della mancata o parziale corrispondenza.

3. Operata la selezione sulla base dei criteri di cui al comma precedente, qualora il numero degli istituti presso cui è possibile attivare il percorso sperimentale integrato sia maggiore di 20 unità si procede ad ulteriore selezione tenuto conto del seguente criterio:

- istituti con un numero di classi CAIM che consenta l'attivazione di entrambi i percorsi in quanto tale assetto garantisce un'offerta formativa più ampia e diversificata.

4. L'elenco delle istituzioni scolastiche selezionate per l'attivazione del percorso sperimentale integrato sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e comunicato alle scuole interessate nonché agli Uffici scolastici regionali e agli Ambiti territoriali provinciali di riferimento

Articolo 6

(Attivazione dei percorsi sperimentali integrati per le classi terze per l'anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024)

1. Gli istituti presso i quali è avviato il percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE nell'anno scolastico 2021/2022 sono autorizzati ad attivare classi terze CAIM/CAIE anche per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, fermo restando il rispetto dei parametri per la costituzione delle classi di cui al decreto legislativo n. 81/2009.
2. Per l'anno scolastico 2022/2023 è emanato un ulteriore Avviso per la selezione di ulteriori 10 istituzioni scolastiche.

Articolo 7

(Pubblicazione e diffusione dell'Avviso)

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e inviato, per quanto di competenza, agli Uffici Scolastici Regionali e agli istituti tecnici di riferimento.

Per ogni necessaria informazione in merito all'Avviso è possibile contattare:

Dott.ssa Rosalba Bonanni – rosalba.bonanni@istruzione.it – tel. 0658495970

Dott. Giuseppe Colangelo – giuseppe.colangelo@istruzione.it – tel. 0658492742

Prof.ssa Maria Antonietta Biaggioli – mariaantonietta.biaggioli@istruzione.it – tel. 0658492790

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo